



CRITERI ORGANIZZATIVI

PER LA CONCESSIONE

DEL PATROCINIO COMUNALE,

PER L'AUTORIZZAZIONE

ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

E

PER L'ADESIONE

A COMITATI

Piacenza, marzo 2016

Art. 1

Finalità

1. Il presente atto disciplina i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per le seguenti attività:
 - a. concessione del patrocinio a iniziative, manifestazioni, eventi;
 - b. utilizzo dello stemma del Comune di Piacenza da parte di soggetti esterni all'Amministrazione;
 - c. adesione a Comitati (d'onore, organizzativi, promotori o di altro genere), quale forma di partecipazione pubblica a manifestazioni di particolare rilevanza.

Capo I

Definizione e procedura relative a patrocinio e uso dello stemma comunale

Art. 2

Patrocinio

1. Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Piacenza (d'ora in avanti "Comune") a iniziative di terzi, ritenute meritevoli. Di norma si accompagna all'autorizzazione all'utilizzo del logo che tuttavia può, in caso di separata e specifica richiesta, essere oggetto di concessione disgiunta. In nessun caso dovrà essere prioritaria la promozione dell'immagine dell'Ente.
2. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la città, può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro urbano.
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma di norma non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano assunzione di spese né concessione di contributi da parte dell'Ente.
4. Resta comunque in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, ecc.), qualora necessari.

5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Articolo 3

Collaborazione

E' facoltà dell'Amministrazione accordare un contributo economico e/o organizzativo a eventi e materiali ritenuti di particolare rilevanza o dei quali si faccia co-promotrice o co-organizzatrice. In questo caso si concretizza la fattispecie della "collaborazione", disciplinata dall'art. 52 lettera b) punto 14 dello Statuto Comunale e secondo la procedura delineata dalla delibera di Giunta Comunale n. 256 del 30.9.2014. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

Art. 4

Oggetto e criteri

1. **Possono essere oggetto del patrocinio:**
 - a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici.
 - b) corsi, seminari, workshop e altre attività simili aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.
2. **Non sono patrocinabili:**
 - a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;
 - b) corsi, seminari, workshop e altre attività simili di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale;
 - c) pubblicazioni a stampa e prodotti multimediali o telematici in quanto, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente, fatte salve – eccezionalmente - quelle pubblicazioni che, per il loro contenuto storico o artistico, conferiscono particolare prestigio e conoscibilità alla città di Piacenza.

3. Rappresentano deroga al principio della gratuità i casi per i quali sia prevista la collaborazione del Comune, ai sensi dell'art. 2 comma 4. In tali casi potrà essere posto a carico dei partecipanti un contributo economico (ad esempio, l'istituzione di un biglietto d'ingresso).
4. Criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è costituito dalla coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto comunale.

Art. 5

Beneficiari e pubblicizzazione

1. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti:
 - a) istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale;
 - b) associazioni, locali o extra locali, purché iscritte al relativo Albo oppure Associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
 - c) fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - d) società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui all'art. 3, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.
2. Il beneficiario dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6

Presentazione e istruttoria

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno **30** giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa; alle richieste pervenute oltre tale termine non verrà garantito esito istruttorio.
2. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo standard fornito dall'Ente (allegato **A** al presente documento) e reperibile anche sul sito Internet www.comune.piacenza.it.
3. L'istanza, indirizzata al Sindaco, deve essere consegnata direttamente o inviata tramite posta ordinaria o fax all'ufficio Protocollo del Comune, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nella richiesta, gli organizzatori devono attestare il livello di accessibilità dell'iniziativa, al fine di favorire la partecipazione delle persone con disabilità.
4. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della

richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.

5. Responsabile dell'istruttoria e della concessione del patrocinio è il Dirigente della struttura di staff del Sindaco, cui compete l'acquisizione del parere motivato dai servizi comunali competenti.
6. Al termine dell'iter istruttorio e acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Giunta Comunale in ordine all'accoglimento o al diniego della richiesta, il Dirigente stesso darà informazione del provvedimento all'interessato; tale comunicazione, a fronte di istanza completa di tutte le eventuali integrazioni, sarà fornita non oltre i 30 giorni antecedenti la realizzazione dell'evento.

Art. 7

Durata della concessione

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.

Art. 8

Uso dello stemma comunale

1. Lo stemma comunale, logo istituzionale dell'Ente, è composto dal simbolo grafico accompagnato da "Comune di Piacenza".
2. Il suo utilizzo da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito solo in seguito a concessione di patrocinio, contributo o collaborazione o in caso di adesione dell'Ente a comitati, con le modalità specificate nei commi seguenti.
Al di fuori di tali casistiche, la sola parte grafica dello stemma, senza l'indicazione del Comune di Piacenza, può essere richiesta, utilizzando l'apposito modulo (allegato A), per la realizzazione di cartografie.
3. Il beneficiario di patrocinio dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto apponendo sul materiale promozionale lo stemma (simbolo grafico accompagnato da Comune di Piacenza) preceduto dalla dicitura "con il patrocinio di".
4. Il beneficiario di contributo o collaborazione, dovrà evidenziare graficamente il sostegno ottenuto apponendo sul materiale promozionale e divulgativo lo stemma (simbolo grafico accompagnato da Comune di Piacenza) preceduto dalla dicitura "in collaborazione con".

5. I materiali di comunicazione realizzati da Comitati a cui il Comune aderisce devono riportare lo stemma (simbolo grafico accompagnato da Comune di Piacenza) senza altri riferimenti.
6. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il sostegno dell'Ente dovrà essere evidenziato nel corso della realizzazione delle iniziative.
7. Lo stemma comunale, in ogni caso, deve essere posto in rilievo nel rispetto dell'ordine delle precedenze istituzionali ed essere tenuto distinto da altri marchi, specie se di carattere commerciale.
8. Indicazioni di dettaglio su formati grafici e modalità di utilizzo dello stemma sono illustrate nelle "linee guida per l'uso dello stemma comunale" (allegato **B** al presente documento).
9. Le bozze di qualsiasi materiale o strumento di comunicazione, anche telematico, che contenga riferimenti al Comune, dovrà essere inviato all'Ufficio Comunicazione dell'Ente prima della diffusione per ottenere il benestare sul corretto utilizzo dello stemma comunale.

Art. 9

Controlli – sanzioni

1. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.
2. Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio logo. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo del logo in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.
3. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
4. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso.

Capo II – Adesione a Comitati

Art. 10

Adesione a Comitati

1. L'adesione a Comitati d'onore, organizzativi, promotori o altro, è prevista in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza e comporta la partecipazione del Sindaco o di un suo delegato in rappresentanza dell'Ente.
2. Gli scopi del Comitato devono essere coerenti con i criteri di cui all'art. 2.
3. I materiali di comunicazione prodotti dai Comitati a cui l'Ente aderisce dovranno riportare lo stemma comunale nelle modalità indicate dal precedente art. 8.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvativa.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme del presente documento.